

**AXA Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia  
 PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato  
 Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.  
 Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041  
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

**Enti pubblici****Anagrafica della polizza**

Ramo 7	N° polizza 411601193	Codice 005014 Agenzia GAMBONI S.R.L. PERUGIA Indirizzo VIA CAMPO DI MARTE 13/D E 13/E 06124 PERUGIA PG Tel. 075-31645 Fax === E-mail AG5014@AXA-AGENZIE.IT
-----------	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contraente (denominazione sociale) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA 3		Cod. Cliente	Cod. Fiscale / Partita IVA 04400441004	
Indirizzo VIA OSTIENSE,133		Comune ROMA		Provincia RM
Cod. Prodotto 7EPP	Allegati che integrano la polizza Set Informativo Mod 2623 Ed. 10/2022 N° allegati 0		Settore / Codice rischio 854200	Tariffa ===
La polizza decorre dal 31/07/2024		La polizza scade il 31/07/2026	Scadenza prima rata 31/07/2025	Frazionamento Annuale
Adeguamento automatico ===		N. indice ===	Convenzione ===	Vincolataria ===
Polizza sostituita ===	Ramo ===	Ultima quietanza pagata ===	Premio imponibile euro ===	Rischi comuni - N° polizza ===
Coassicurazione			Quota AXA Assicurazioni ===	Cod. Delegataria ===
Proroga SI				Scadenza vincolo ===
n. Polizza Delegataria ===				

**Premio di polizza**

<b>PREMIO ANNUO</b>	Premio netto euro 12.024,53	Di cui complemento/ diritti euro ===	Premio imponibile euro 12.024,53	Imposte totali euro 2.675,47	<b>Premio Totale annuo euro</b> 14.700,00
<b>PRIMA RATA</b>	Premio netto euro 12.024,53	Di cui complemento/ diritti euro ===	Premio imponibile euro 12.024,53	Imposte totali euro 2.675,47	<b>Premio Totale prima rata euro</b> 14.700,00
<b>COMPENSO DELL'AGENTE PER IL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PRESTATO AL CLIENTE (spazio riservato all'Agente e al Contraente)</b> Compenso concordato con l'Agente per il servizio di intermediazione prestato, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. Il presente importo non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.					0,00
<b>TOTALE A PAGARE PRIMA RATA</b>					<b>14.700,00</b>
<b>RATE SUCCESSIVE</b>	Premio netto euro 12.024,53	Di cui complemento/ diritti euro ===	Premio imponibile euro 12.024,53	Imposte totali euro 2.675,47	<b>Premio rate successive euro</b> 14.700,00
<b>COMPENSO DELL'AGENTE PER IL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PRESTATO AL CLIENTE (spazio riservato all'Agente e al Contraente)</b> Compenso concordato con l'Agente per il servizio di intermediazione prestato, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. Il presente importo è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.					===
<b>TOTALE A PAGARE RATE SUCCESSIVE</b>					<b>14.700,00</b>

Emessa in 3 esemplari	il 02/08/2024	alle ore 11:56	Data pagamento del premio di rata iniziale ===
-----------------------	---------------	----------------	---------------------------------------------------

**Il Contraente**

**AXA Assicurazioni S.p.A.**  
Il Consulente AXA per quietanza

**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**

Il Contraente ai sensi degli Art.1892, 1893 e 1910 C.C. dichiara:

- Negli ultimi cinque anni si sono verificati sinistri per i rischi previsti dalla presente polizza
- Ha in corso altre assicurazioni con altre compagnie per i rischi previsti nella presente polizza
- Gli sono stati annullati per sinistri contratti per i medesimi rischi assicurati con la presente polizza

**SI NO**

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Avvertenza**

Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

**Il Contraente**

# **LOTTO II**

## **CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE**

### **Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera**



**CONTRAENTE : UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE**

SEDE LEGALE : VIA OSTIENSE 133 – 00154 ROMA

PARTITA IVA: 0440044100

DECORRENZA DELLA COPERTURA: ORE 24 DEL 31/07/2024 O, SE SUCCESSIVA, DATA DI CONSEGNA DEL VERBALE

SCADENZA DELLA COPERTURA: ORE 24 DEL XX/XX/XXXX (DURATA DI 2 ANNI)

FRAZIONAMENTO: SCADENZA RATE ANNUALI AL XX/XX DI OGNI ANNO

## DEFINIZIONI COMUNI

<b>ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO</b>	<p>Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.</p>
<b>ASSICURATO</b>	<p>Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, e pertanto:</p> <p>l'Università degli Studi Roma Tre, intesa come Ente unitario senza distinzione tra organismi interni o collegati, quali ad esempio dipartimenti, associazioni, centri, commissioni, comitati o simili;</p> <p>il legale rappresentante, gli Amministratori, i Dirigenti, i Funzionari, quadri, prestatori di lavoro in genere e tutte le persone fisiche dipendenti e non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività e/o attività presso consorzi, ivi comprese le associazioni dopolavoristiche e/o studentesche e /o ricreative e/o di volontariato (aventi o meno personalità giuridica) ed i loro aderenti;</p> <p>perfezionandi, dottorandi, dottorandi in attesa di discussione tesi, borsisti, specializzandi, diplomandi, tirocinanti, stagisti, assegnisti di ricerca, studenti e frequentanti a qualsiasi titolo l'Università;</p> <p>studenti anche quando svolgono temporaneamente una attività retribuita ai sensi della legge 390/91 art. 13 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni;</p> <p>degli studenti iscritti al triennio/quadriennio finale del corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, ai sensi della Legge 20/3/1984 n. 47;</p> <p>Laureati dell'Ateneo che effettuano stage lavorativi presso Aziende sia in Italia che all'estero, quando il Contraente è promotore di tale progetto;</p> <p>Neolaureati non iscritti ad alcun corso di laurea che effettuano tirocinio post laurea e soggetti che hanno conseguito il titolo di dottorato, specializzazione e master, non iscritti ad alcun corso di laurea, che effettuano un tirocinio nei 18 mesi successivi o al conseguimento del titolo o all'iscrizione alla banca dati dei candidati ai tirocini nell'ambito dei programmi promossi e sostenuti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per la durata del tirocinio stesso;</p> <p>tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato.</p>
<b>ASSICURAZIONE</b>	<p>Il contratto di assicurazione.</p>
<b>ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE</b>	<p>Quella svolta dall'Università degli Studi Roma Tre, per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.</p>

<b>BROKER</b>	De Besi – Di Giacomo S.p.A.
<b>CONTRAENTE</b>	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie l'Università degli Studi Roma Tre che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio nell'interesse di chi spetta, in breve denominato Università, Ateneo e/o Ente.
<b>COSE</b>	Sia gli oggetti materiali che gli animali.
<b>DANNO CORPORALE</b>	il pregiudizio economico per lesioni o morte di persone compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>DANNO MATERIALE</b>	ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento, perdita totale o parziale di una cosa, nonché i danni ad essi conseguenti.
<b>FRANCHIGIA</b>	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico del Contraente.
<b>GARANZIE</b>	Le prestazioni della Società oggetto dell'Assicurazione.
<b>MASSIMALE/ SOMMA ASSICURATA</b>	L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.
<b>POLIZZA / CAPITOLATO</b>	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
<b>DIPENDENTE/ PRESTATORE DI LAVORO</b>	<p>Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente si avvalga nell'esercizio delle sue attività escluse quelle degli appaltatori ma incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quelle distaccate temporaneamente presso altri enti o Aziende anche qualora l'attività svolta sia diversa;</li> <li>- quello per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'Inail ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal contraente.</li> </ul> <p>Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti (ad esempio stagisti e tirocinanti) deve intendersi ad ogni effetto riferito a dipendenti o prestatori di lavoro. Si intendono parificati ai dipendenti o prestatori di lavoro i soggetti non dipendenti dell'amministrazione del cui operato la stessa si avvale per l'erogazione di pubblici servizi.</p>
<b>RETRIBUZIONE</b>	Tutto quanto, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, il Contraente eroghi al dipendente a compenso delle sue prestazioni (ad esempio: stipendio e altri elementi a carattere continuativo) risultanti dai libri paga, compresi compensi agli amministratori.

<b>RICHIESTA DI RISARCIMENTO</b>	Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti, oppure fa all'Assicurato una formale richiesta che gli vengano risarciti i danni subiti oppure promuove una richiesta di mediazione ai sensi del D. Lgs. 4.3.2010, n° 28 per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
<b>SCOPERTO</b>	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
<b>STUDENTI</b>	<p>A) Studenti iscritti a corsi di Laurea, corsi di laurea specialistica, corsi di Dottorato di ricerca, corsi di Diploma Universitario, Corsi di perfezionamento, Master , Scuole di Specializzazione, scuole dirette a fini speciali, altri corsi attivati dall'Università compresi quelli organizzati sulla base di accordi e/o convenzioni stipulate con altri Atenei od ordini professionali od Amministrazioni ed Enti Pubblici e privati ai sensi di norme di legge o regolamenti amministrativi cui l'Ateneo aderisce o è tenuto ad aderire, Corsi singoli, Tirocinanti, Tirocinanti post dottorato/laurea/diploma/master, Contratti di Collaborazione (h.150), partecipanti a Programmi di mobilità e scambio di studenti universitari in ambito nazionale ed internazionali, Erasmus, stagisti, studenti Overseas e quelli che svolgono tesi all'estero, studenti collaboratori, borsisti, borsisti, post-dottorato, assegnisti, Laureati che effettuano il tirocinio di formazione e orientamento, Laureati che svolgono attività nell'ambito di progetti di ricerca e/o collaborazioni, soggetti partecipanti a progetti/iniziative promossi dall'Ateneo anche in collaborazione con altri Enti pubblici o privati.</p> <p>B) Laureati titolari di borse di studio, di contratti di collaborazione, di assegni di ricerca, che svolgano tirocinio obbligatorio ai fini dell'esame di Stato, o che frequentino – previa autorizzazione motivata – le strutture dell'Ateneo a scopo didattico o di ricerca ovvero quelle di Enti convenzionati, Assegnatari di borsa comunitaria nell'ambito di Programmi Internazionali che intendono svolgere il tirocinio all'estero presso imprese, istituzioni, dopo il conseguimento del titolo, laureati (entro il 18 mesi dal conseguimento della laurea), accompagnatori, collaboratori;</p> <p>C) Studenti non ancora iscritti durante l'effettuazione dei test per l'ammissione all'Università per gli infortuni avvenuti all'interno dei locali detenuti dall'Università a qualunque titolo.</p>
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>SOCIETA'</b>	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.
<b>SUBAPPALTATORE</b>	La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.
<b>VEICOLI</b>	Mezzo guidato dall'uomo (o anche teleguidato) adibito al trasporto.

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La presente Polizza è stipulata dall'Università degli Studi di Roma Tre a copertura della Responsabilità civile nei confronti di terzi (R.C.T.) e dei propri operatori (R.C.O.) cui l'Ateneo possa incorrere nello svolgimento dell'intero ciclo di attività istituzionali, comunque ed ovunque svolte, e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, senza alcuna eccezione ed esclusione.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, statuto, regolamenti o delibere, compresi i regolamenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

Per attività istituzionale deve intendersi, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, anche:

1. ogni attività di esercitazione e visite di istruzione compiute da studenti, tecnici, docenti, non docenti anche al di fuori delle varie facoltà e delle sedi universitarie;
2. ogni attività che viene svolta all'interno di laboratori o gabinetti di analisi (o non) anche non dell'Università a scopo scientifico (o non) o didattico;
3. attività, anche collaterali, che si svolgono sia all'interno di fabbricati di cui l'Ateneo dispone a titolo di proprietà, comodato, concessione o locazione, sia all'esterno di tali edifici e nelle aree scoperte adibite a viali e giardini esistenti all'interno delle sedi universitarie o facenti parte delle sedi distaccate;
4. ogni attività, inoltre, inerente alla proprietà e gestione di fabbricati e dei relativi impianti, compresi i lavori di manutenzione, ampliamento e ricostruzione interne, compresi inoltre proprietà ed uso, con relativa manutenzione di strade, parcheggi, recinzioni e cancelli anche elettrici, sbarre, attrezzature sportive e didattiche, parchi e giardini con annessi alberi e piante;

L'assicurazione si estende a tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa che all'interno dell'area universitaria inoltre sono presenti aree/spazi di viabilità interna privata e di viabilità esterna aperta al pubblico transito e relativi parcheggi, illuminazione, aree di pertinenza che la Contraente gestisce in qualità di proprietaria. Il Contraente qualora non gestisca in proprio i servizi, le attività e le competenze, può avvalersi di Ditte, di terzi o altri Istituti, Consorzi, Enti appositamente delegati; in tal senso la garanzia vale per la Responsabilità civile che possa ricadere sul Contraente, a qualsiasi titolo, per fatti commessi nell'esecuzione delle attività ad essi demandate.

Si precisa che l'attività può essere esercitata sia per conto proprio che di terzi nelle proprie sedi o presso terzi.

## **ART. 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **ART. 1.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONI DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALL'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Non costituiscono aggravamento di rischio, e pertanto l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

### **ART. 1.2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.

In caso di sinistro il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza, fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'articolo 1910, comma 4 del Codice Civile

#### ART. 1.3 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31/07/2024 al 31/07/2026, senza tacito rinnovo.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto è consentito al Contraente di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e comunque fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Si conviene tra le parti che, ove ritenuto conveniente in relazione alle proprie valutazioni tecniche ed economiche, il Contraente ha la facoltà di esercitare un'opzione di proroga per un periodo ulteriore di 12 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs 36/2023, alle medesime condizioni normative ed economiche. Nell'ipotesi in cui la Società non dovesse accettare la richiesta proroga avanzata dal Contraente, la Società si impegna a concedere la proroga tecnica di cui al comma precedente (a discrezione dell'Ateneo se inserire o meno).

La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione nei casi previsti al successivo art. 1.6, Recesso, alle condizioni e nelle modalità di cui al paragrafo 1.6.4.

#### ART. 1.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 90 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se la prima rata di premio è stata pagata entro i 90 giorni successivi al ricevimento della polizza ritenuta corretta.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 90 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:



a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art.72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Resta convenuto che è considerata tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto siano comunicati alla Società.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker.

#### ART. 1.5 – REVISIONE DEL PREZZO

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo 1.6 RECESSO

#### ART. 1.6 – RECESSO

##### ART. 1.6.1 – RECESSO DELLA SOCIETÀ

In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi dell'articolo 1.5 REVISIONE DEL PREZZO, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

#### ART. 1.6.2 – RECESSO PER DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE DEL CONTRAENTE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli 1.5 REVISIONE DEL PREZZO e 1.6.1 RECESSO DELLA SOCIETA' e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo 1.5 REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

#### ART. 1.6.3 – RECESSO PER SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni.

#### ART. 1.6.4 - NORME COMUNI IN TUTTE LE IPOTESI DI RECESSO

La Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 1.6.1, 1.6.2 e 1.6.3, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 1.14 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 1.6.1, 1.6.2 e 1.6.3, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. "proroga tecnica").

#### ART. 1.7 – PROVA DEL CONTRATTO E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio nei termini di cui al precedente art. 1.4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA.

#### ART. 1.8 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, email o simili) indirizzata alla Società e viceversa.

#### ART.1.9 - ONERI FISCALI

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### ART. 1.10 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, il foro di Roma, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

#### ART. 1.11 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### ART. 1.12 – COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione, l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicati nel riparto allegato alla presente polizza. In caso di sinistro la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la Delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il Contraente provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

#### ART. 1.13 – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo De Besi Di Giacomo S.p.A. in qualità di broker ai sensi della Legge 28.11.1984 n.792 e del D. Lgs. 209/2005. Nel caso di Coassicurazione ex art. 1911 del C.C., il Broker tratterà con la Società

Delegataria la quale informerà le Società Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato; pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, si dà e si prende atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società e viceversa, mentre ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Si conviene espressamente che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Società con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 10% (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione

Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, inoltre, riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente

#### ART. 1.14 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso nonché oltre la scadenza contrattuale, al 31.07 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati, *si impegna* a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente o del broker fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

La violazione degli obblighi descritti al presente articolo dà facoltà al Contraente di sanzionare l'inottemperanza della Società mediante l'applicazione di penali. Per ciascuna inadempienza sarà applicata una penale progressiva per ogni giorno di ritardo determinata nel modo seguente: 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale con il massimo di 15 giorni.

Gli importi delle penali saranno prelevati dal Contraente dall'importo della cauzione definitiva versata a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, di cui alla Documentazione di gara.

#### ART. 1.15 – ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei seguenti tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati (da indicare in sede di emissione della polizza):

<b>Parametro per il calcolo del premio</b>	<b>Preventivo annuo</b>	<b>Premio lordo Annuo unitario</b>	<b>Premio annuo lordo anticipato</b>
Numero studenti	35.000	€ 0,42	€ 14.700,00

Il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi sopra indicati.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### ART. 1.16 - REGOLAZIONE CONGUAGLIO DEL PREMIO

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto al precedente art. 1.15 "Elementi per il calcolo del premio", e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Resta convenuto che il premio indicato al precedente Art. 1.15 Elementi per il calcolo del premio deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

#### ART. 1.17 – VALIDITA' TEMPORALE

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

#### ART. 1.18 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 C.C., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### ART. 1.19 – VALIDITA' DELLE NORME DATILOSCRITTE

L'eventuale discordanza tra le Definizioni, le Condizioni Generali di Assicurazione, le Condizioni che Regolano l'Assicurazione di Responsabilità Civile, le norme che regolano la gestione dei sinistri, l'articolo

relativo ai limiti di risarcimento, franchigie e scoperti, i regolamenti interni del Contraente, le disposizioni legislative in materia, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Il presente capitolato assumerà, a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente e dall'Agenzia su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del numero assegnato al contratto, del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese/Coassicurazione (se esistente).

#### ART. 1.20 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Contraente potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata ipso iure del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi di seguito elencati, che configurano ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo, inadempimenti gravi e sostanziali:

- Violazione del divieto di cessione di cui all'art.119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.e.i.
- Applicazione delle penali previste all'art. 1.14 "Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio" che complessivamente superino i 15 giorni di ritardo;
- Violazione degli obblighi statuiti dall'art. 1.21 "Obbligo di riservatezza";
- Sussistenza di una delle condizioni di esclusione dai pubblici appalti;
- Accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e/o delle informazioni fornite dalla Società ai fini della partecipazione alla gara e all'aggiudicazione della stessa;
- In tutti i casi in cui le transazioni di cui all'art. 1.4 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzie" siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nelle richiamate fattispecie e in tutte quelle ad esse assimilabili, la risoluzione si intende operante allorché il Contraente notifichi per iscritto alla Società, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o pec, la propria volontà di avvalersi della presente clausola. Il Contraente procederà, altresì, al conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo ed impregiudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per gli eventuali danni subiti e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

In caso di risoluzione la Società rimborserà, entro 15 giorni dalla comunicazione della risoluzione, la quota di premio anticipato relativa al periodo di rischio non corso.

#### ART. 1.21 –OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le proposte e le informazioni reciprocamente fornite nel corso dello svolgimento del contratto saranno considerate di natura riservata. La Società è, pertanto, tenuta al rispetto del segreto professionale.

La Società è obbligata a porre in essere tutte le attività necessarie a garantire l'ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, come pure l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Università

#### ART. 1.22 –SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipulazione della Polizza sono a carico della Società.



## **ART. 2 – CONDIZIONICHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE**

### **ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

In relazione alla garanzia R.C.T. la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a termini di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalle attività per le quali l'Assicurazione è stipulata.

In relazione alla garanzia R.C.O. la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) in quanto civilmente responsabile:

- a. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., per gli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, esclusivamente per quei soggetti residuali non rientranti nella "Gestione per conto dello Stato", nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno non patrimoniale compreso) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e D. Lgs. del 23.02.2000 n. 38 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 38/2000, esclusivamente per quei soggetti residuali non rientranti nella "Gestione per conto dello Stato". comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

L'assicurazione si estende anche a coloro quali studenti, ospiti convenzionati od autorizzati, ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, supporto docenze, servizio di tutoraggio, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è parimenti estesa ai tirocinanti di cui alla Legge n. 196/97 e s.m.i.

Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:

1. ai sensi tutti del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e/o dall'INAIL - o analoghi enti assistenziali e previdenziali - ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i. e comunque, laddove esperite ai sensi di legge. E' altresì compresa la rivalsa di tutti gli enti competenti per legge, nonché dell'Asl e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionali.

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'INAIL di

personale, quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

#### ART. 2.2 – MASSIMALI

La garanzia è prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali:

<b>RCT</b>	
Euro	20.000.000,00 per sinistro
Euro	20.000.000,00 per persona
Euro	20.000.000,00 per danni a cose
<b>RCO</b>	
Euro	20.000.000,00 per sinistro
Euro	20.000.000,00 per persona

Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O. la massima esposizione complessiva della Società non potrà superare la somma di € 20.000.000,00 – LIMITE COMBINED.

#### ART. 2.3 – LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

In caso di sinistro, la liquidazione di ciascun danno verrà effettuata previa applicazione dei seguenti franchigie/scoperti per sinistro, e secondo i seguenti limiti di risarcimento, riepilogati nel prospetto in calce al presente capitolato:

- a) Per ciascun sinistro rimarrà a carico del Contraente il risarcimento dei danni sino alla concorrenza dell'importo di Euro 250,00 salvo differenti franchigie e/o scoperti che siano previsti dal presente capitolato;
- b) Danno biologico ai sensi dell'Art. 2.1, sub B) garanzia RCO: franchigia Euro 2.500,00 per sinistro;
- c) Danni a veicoli: per ciascun veicolo rimarrà a carico del Contraente il risarcimento dei danni fino all'importo di Euro 100,00;
- d) Inquinamento accidentale: scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro 2.000,00 e con un massimo risarcimento di Euro 260.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto);
- e) Danni a condutture ed impianti sotterranei: franchigia Euro 1.500,00, con il massimo risarcimento di Euro 26.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto);

- f) Danni da cedimento o franamento del terreno: scoperto 10% minimo Euro 1.500,00; massimo risarcimento Euro 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto);
- g) Danni da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività: scoperto 10% minimo Euro 500,00, con il massimo risarcimento di Euro 300.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto);
- h) Danni da furto: franchigia Euro 250,00 con il massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto);
- i) Danni ai locali, alle cose di terzi e alle cose sulle quali si eseguono i lavori: franchigia Euro 500,00 con il massimo risarcimento di Euro 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto);
- l) Cose in consegna o custodia: franchigia Euro 500,00 per sinistro, con il limite massimo di Euro 25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto);
- m) Danni a cose sollevate, caricate e scaricate: detrazione di una franchigia di Euro 100,00, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 200.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto);
- n) Danni da Incendio: massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro.

Qualora siano operanti in concomitanza più franchigie/scoperti, verrà applicata quale unica la detrazione maggiore.

#### ART.2.4 – MODALITÀ GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste nonché ad accertare e liquidare, nel caso ciò venga richiesto espressamente dal Contraente, anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

Resta inteso che per i sinistri sotto franchigia la Società richiederà formale consenso all'Ente Contraente per la liquidazione al terzo danneggiato, fermo restando che l'Ente contraente ha 30 giorni di tempo per accettare o meno le proposte della Società.

Alla scadenza di ogni annualità o minor durata contrattuale, la Società comunicherà al Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie ed il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione.

A tal fine la società si impegna a far pervenire al Contraente l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato

- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti del contraente

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno ed il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

#### ART. 2.5- NOVERO DEI TERZI

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato; non sono considerati terzi esclusivamente i Prestatori di lavoro da lui dipendenti, se assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art. 2.1 punto B.

Gli Assicurati sono considerati Terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Poiché il Contraente usufruisce della prestazione INAIL solo per l'attività di determinazione ed erogazione dell'indennità (detta: "Gestione per conto dello Stato"), sono considerati a tutti gli effetti "terzi" gli Studenti (come definiti in polizza) e i Prestatori di lavoro:

- 1) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
- 2) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi anche tutti coloro che non rientrano nel novero dei Prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi gli amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività del Contraente stesso, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

A maggior precisazione, a titolo esplicativo e non esaustivo, sono considerati terzi:

Il Rettore, i Componenti del Senato accademico, i Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Componenti del Consiglio degli Studenti, i Componenti degli Organi dei Dipartimenti (Direttore, Consiglio e Giunta), i dipendenti di ogni ordine e grado.

#### ART. 2.6- RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

##### 1) **Committenza**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture,

professionisti, ecc.. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.

## **2) Committenza auto ed altri veicoli**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.

## **3) Danni a veicoli sotto carico e scarico**

La garanzia comprende i danni a veicoli sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui veicoli stessi.

## **4) Danni a veicoli**

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli di terzi e dei dipendenti che si trovino in sosta nelle aree adibite a parcheggio di proprietà del Contraente o di pertinenza delle sedi dove si svolge l'attività del Contraente, fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

## **5) RC attività varie**

- Danni derivanti da colpa grave del Contraente nonché colpa grave e/o dolo delle persone di cui deve rispondere;
- RC che possa ricadere sul Contraente per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi nei locali, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e/o sociale;
- RC derivante al Contraente per i servizi che la stessa debba erogare agli studenti, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni "in itinere" al personale e/o collaboratori stessi;
- RC derivante al Contraente dal conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi. La garanzia è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o lo smaltimento di detti rifiuti, che abbiano provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell'ambiente a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato affidato ad Imprese regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- RC derivante dalla somministrazione, distribuzione, utilizzazione di prodotti chimici, farmaceutici, parafarmaceutici protesi, anche in via di sperimentazione, direttamente o tramite enti o persone convenzionate;
- RC per i danni derivanti dall'esistenza o esercizio di laboratori chimici e di analisi, compreso il rischio conseguente all'elaborazione di esiti e referti;

- organizzazione di visite agli uffici, ai laboratori e ai locali dell'Ateneo e dalla presentazione e dimostrazione degli impianti e/o attrezzature mediche e/o didattiche dell'Università;
- organizzazione concorsi e selezioni per assunzione personale sia nei locali di proprietà che nei locali di proprietà altrui;
- Dall'esistenza, proprietà, esercizio, uso e gestione di alloggi, teatri, musei, luoghi di culto, parcheggi, garage, officine e strade private e/o aperte al pubblico transito;
- Dall'esistenza, proprietà, esercizio, uso e gestione di mense, bar e/o spacci all'interno delle aree di pertinenza del Contraente, compreso il rischio degli alimenti smerciati; nel caso la gestione sia affidata a terzi l'assicurazione si estende alla responsabilità derivante al Contraente dal rapporto di committenza;
- RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici;
- RC per i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente alle attività svolte;
- RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi e la RC per danni provocati da apparecchiature che il Contraente ha in comodato d'uso o servizio;
- RC derivante all'Università dall'esistenza ed uso di apparecchiature di Terzi dislocate presso i locali del Contraente medesimo ed utilizzati dall'utenza (fotocopiatrici, distributori di bevande, ecc.);
- RC derivante al Contraente dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di ossigeno e di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività (orticoltura, giardinaggio, ecc.) ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario del Contraente;
- da proprietà, possesso, concessione, esercizio, conduzione, anche occasionale, amministrazione, utilizzo, utente, custodia, di: fabbricati e/o parte di essi a qualsiasi fine destinati e relativo contenuto, impianti e loro pertinenze tutte (quali ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, impianti gas, acqua potabile, elettrici, apparecchi di riscaldamento e/o refrigerazione, antenne radiotelevisive, cancelli e sbarre anche elettrici, recinzioni, strade, porte ad apertura elettronica, etc), terreni ed aree in genere, (compresi rete viaria e relativi parcheggi interna ed esterna, impianti sportivi, palestre, convitti, arenili, orto botanico, parchi, giardini con piante anche di alto fusto e recinzioni), che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, anche da terzi, ovunque dislocati. Per fabbricati ed i terreni/parchi/giardini/aree verdi si intendono sia quelli in proprietà che quelli demaniali o in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato, comunque e a qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente ed inoltre il patrimonio immobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi. La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura. Sono compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura e/o sfalcio, l'utilizzo di anticrittogamici, antiparassitari etc. nonché operazioni di derattizzazione e/o disinfestazione anche con uso di prodotti tossici e nocivi. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante al Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza, anche in relazione ai danni rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare

- riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente, da esibirsi previa richiesta della Società;
- Danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno;
  - RC derivante all'assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica e l'illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento degli impianti in genere. Si intendono compresi i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi; per l'esistenza di luoghi aperti al pubblico, di opere, lavori, di macchine, impianti, attrezzi, depositi di materiale.
  - RC derivante dalla partecipazione, promozione e/o organizzazione di convegni, concerti, mostre, fiere e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali, culturali, eventi di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture e/o spazi nelle quali terzi siano organizzatori, concorsi, discussioni di diploma di laurea e simili, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre, ecc., ovunque organizzati; l'assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali e/o spazi presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali e/o spazi stessi;
  - RC derivante dalla partecipazione, promozione e/o organizzazione di attività sportive, sociali e ricreative direttamente gestite e/o gestite da terzi, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
  - proprietà e uso di cani (anche allorché gli stessi si trovino all'esterno della proprietà) e servizio di vigilanza con guardie armate e non e di servizi antincendio;
  - da lavori edili in genere, di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, riadattamento, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione, edificazione a nuovo, effettuati su fabbricati e aree di proprietà o su altri per i quali il Contraente sia tenuto ad intervenire, e/o eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d'appalto;
  - da adesione a progetti, accordi e/o convenzioni di interscambio culturale, formazione e didattica, tirocinio presso enti pubblici o privati, enti universitari, istituti di ricerca, organizzazioni, aziende pubbliche o private, ordini professionali, associazioni ed altro, sia in Italia che all'Estero, anche a mezzo di risorse esterne;
  - RC derivante da detenzione e/o custodia di animali per ragioni attinenti le attività istituzionali del Contraente;
  - RC derivante dall'attività di telelavoro, lavoro agile e smartworking svolta dai propri prestatori di lavoro presso il proprio domicilio mediante postazione lavorativa appositamente allestita;
  - da Responsabilità Civile incrociata tra prestatori di lavoro e/o studenti e/o ospiti;
  - dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni, con telecamere, antenne paraboliche e ponti radio posizionati presso parcheggi, piazze ed altri luoghi/edifici pubblici;
  - dalla proprietà, conduzione, uso, esistenza, manutenzione ed installazione, gestione di aste porta bandiera, insegne, striscioni, cartelli pubblicitari, nonché spazi per affissioni, ovunque installati nel territorio nazionale;
  - gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile del personale medico e parasanitario.

**6) Carrelli e macchinari**

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, uso, comodato di tutti i mezzi, impianti, macchinari, attrezzature, macchine operatrici o speciali, veicoli, carrelli ed altri mezzi di sollevamento e trasporto di materiali e merci come muletti, carrelli, gru, bracci caricatori su autocarri e simili - compresi i danni derivanti da operazioni di carico e scarico - durante l'esplicazione delle loro attività per ordine e conto del Contraente, compresa la circolazione su aree in genere, ferma restando l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi della Legge n. 209/2005 Titolo X e successive modifiche.

#### **7) Inquinamento accidentale**

Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi del Contraente.

L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sotto limite di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso alla Società.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da qualsiasi causa accidentale e/o agente originati, da parte di sostanze di qualunque natura (comprese onde elettromagnetiche) emessi, scaricati, dispersi, deposti o comunque fuoriuscite.

#### **8) Installazione, collaudo e/o manutenzione**

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione, collaudo e/o manutenzione anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

#### **9) Infortuni subiti dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti**

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

#### **10) Danni a condutture ed impianti sotterranei**

##### **Danni da cedimento o franamento del terreno**

##### **Danni da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività**

La garanzia comprende i danni:

- alle condutture, cavi ed agli impianti sotterranei; sono altresì compresi i danni causati da scavi posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi: in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori, fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore;

- a cose dovuti a vibrazione, cedimento franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive;



- derivanti da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

#### **11) Danni da furto**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o da terzi su committenza.

#### **12) Danni ai locali, alle cose di terzi e alle cose sulle quali si eseguono i lavori**

La garanzia comprende i danni ai locali ed alle cose di terzi e dei dipendenti trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, ivi inclusi i danni alle cose movimentate, sollevate e scaricate durante i lavori nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi.

La garanzia comprende anche i danni da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate.

#### **13) Cose in consegna e custodia**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.

#### **14) Malattie professionali (comprese le malattie extratabellari)**

L'assicurazione della responsabilità civile è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio, a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale.

La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o minor periodo qualora previsto.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
  - 2) per le malattie professionali conseguenti:
    - a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali del Contraente
    - b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente
- La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  - 4) per l'asbestosi e la silicosi.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei laboratori, strutture ed uffici del Contraente, ispezioni per le quali il Contraente stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche e integrazioni.

#### **15) Norme per la sicurezza sul lavoro**

L'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone individuate dal Contraente, alle quali siano stati attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D.Lgs n. 81/2008, con espressa rinuncia alla rivalsa da parte della Società.

#### **16) Responsabilità Civile Personale**

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale:

- dei Dirigenti, Quadri e Prestatori di lavoro della Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali previste, limitatamente a fatti ed omissioni commessi senza dolo o colpa grave, accertata con sentenza passata in giudicato.

Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

E' compresa la RC personale di tutti gli Assicurati qualora si rechino, in base ad accordi e/o convenzioni, presso altri Enti pubblici o privati per svolgervi attività istituzionale. Tale ultima estensione è operante solo qualora venga fatta specifica richiesta dalle strutture ospitanti oppure quando la convenzione prevede a carico del Contraente l'obbligo della copertura.

- di Studenti (come definiti in polizza), sia in Italia che all'estero, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione da parte della Società anche nei casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, anche quando si recano presso altre istituzioni universitarie, enti pubblici o privati, in base ad accordi e/o convenzioni, o comunque dietro l'espressa autorizzazione del Contraente, per svolgervi attività istituzionali (attività di ricerca, periodi di stage, viaggi di studi, tirocini formativi e di orientamento, tirocini, prove pratiche ed esperienze, compreso il tirocinio svolto ai fini del superamento dell'esame di stato), visite di istruzione, et similia.
- Degli Studenti, Professori, dottorandi, tecnici, ricercatori, lettori a contratto, laureati frequentatori, iscritti alle Scuole di Specializzazione che collaborano, a qualsiasi titolo, all'attività dell'Assicurato, i membri delle associazioni di volontariato che prestino la loro opera in favore dell'Assicurato, gli Studenti volontari che svolgono assistenza ai disabili, i collaboratori (inclusi il personale che effettua il servizio civile) di ogni ordine e grado dell'Assicurato e soggetti ad essi equiparati, per danni arrecati a terzi o a Prestatori di lavoro dipendenti della Contraente in relazione allo svolgimento delle loro mansioni (inclusi D. Lgs. 81/2008, 494/96, legge 109/94 e loro successive modifiche e incluso il cosiddetto "telelavoro").

Nei casi sopra indicati la Società estende le garanzie alla responsabilità civile personale dei soggetti sopra indicati, compresi i casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave giudizialmente accertata, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione

A maggior precisazione, vengono considerati "terzi" anche coloro che, ai sensi della Legge 6 marzo 2001 n. 64 e ss.mm.ii., svolgono attività all'interno dell'Ateneo come "servizio civile".

#### **17) Danni da partecipazione occasionale**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- 1) per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- 2) per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

#### **18) Segnaletica di cantiere mancante od insufficiente**

La garanzia comprende i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

#### **19) Danni a cose sollevate, caricate o scaricate**

La garanzia comprende i danni a cose sollevate, caricate o scaricate.

#### **20) Centrali elettriche, cabine elettriche, reti di distribuzione energia elettrica**

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà, conduzione, uso, gestione, manutenzione ed esercizio, a qualsiasi titolo o destinazione di:

- cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione con relative condutture;
- centrali;
- impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria.

Sono esclusi i risarcimenti relativi ai danni da "rischi atomici".

#### **21) Smercio**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute.

L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna, e comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

#### **22) Danni da Incendio**

L'assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà del Contraente o dallo stesso detenute. La presente copertura opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia sulla polizza "Incendio" del Contraente. Nel caso di inesistenza o inefficacia della polizza "Incendio" del Contraente la presente garanzia opererà a primo rischio.

#### **23) Pluralità di Assicurati – RC Incrociata**

Premesso che l'Ente per svolgere l'attività all'interno dei locali del Teatro Palladium (convegni, riunioni, spettacoli teatrali e musicali ed altre forme di spettacolo) può avvalersi dell'opera di Terzi quali Associazioni, Fondazioni, Enti, Compagnie, Istituti etc ), i quali usufruiscono dei locali del Teatro per svolgere le loro attività, si conviene che con la denominazione di Assicurato sono designati in Polizza più soggetti e ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata Assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in nessun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in Polizza nonché quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

A seguito di quanto sopra esposto, la Società rinuncia in tutti i casi ad esercitare il diritto di surroga/rivalsa tra e nei confronti dei soggetti sopra citati.

#### **ART. 2.7- DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI**

Restano esclusi i danni

- a) da furto, salvo quanto previsto dall'art. 2.6 "Rischi inclusi nell'assicurazione" punto 11);
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 Titolo X e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;

- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- d) alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto indicato all'art. 2.6 "Rischi inclusi nell'assicurazione" punto 12);
- e) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
  - rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
  - consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
  - uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti ancora non ultimate;

- f) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- g) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall'art. 2.6 "Rischi inclusi nell'assicurazione" punto 7);
- h) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale;

L'assicurazione R.C.T. /R.C.O. non comprende:

- i) i danni da detenzione o impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità civile derivante in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;
- l) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), salvo quanto previsto dall'art. 2.6 "Rischi inclusi nell'assicurazione";
- m) sinistri derivanti dalla presenza, uso, esposizione e/o contatto con l'asbesto o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- n) sinistri derivanti da campi elettromagnetici;
- o) sinistri derivanti da atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- p) in relazione alla proprietà di fabbricati, qualora derivanti da stillicidio e insalubrità dei locali, muffe;
- q) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo

o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM);

r) derivanti dal pagamento di multe, penali, danni esemplari, punitivi;

s) di natura patrimoniale che non siano la conseguenza di lesioni fisiche o morte o di danni a cose, salvo quanto espressamente indicato;

t) derivanti da malpractice medica e infermieristica;

u) in caso di pandemia o epidemia (compreso Covid-19) sono esclusi tutti i danni derivanti direttamente o indirettamente da malattie infettive e/o contagiose.

#### V ) ESCLUSIONE CYBER RISK:

Come da clausola della Società, la cui declinazione viene lasciata libera, purché la Società stessa dichiari che la clausola proposta non modifichi sostanzialmente quanto previsto dalla seguente condizione:

#### **Definizioni**

- *Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".*
- *Incidente Cyber: qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico" qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".*
- *Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".*
- *Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".*
- *Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.*
- *Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.*

#### **Esclusione Cyber**

*La presente polizza non copre: qualsiasi perdita, pretesa, multe, ammende e penali, costo o spesa di qualsiasi natura, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati, danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte a:*

- *“Atto Cyber” (?definizione) e “Incidente Cyber” (?definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;*
- *Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato Informatico” (definizione), compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;*
- *indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.*

*Fermo quanto sopra statuito restano inclusi in copertura i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi, derivanti dagli eventi oggetto dell'esclusione Cyber.*

*La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.*

#### **W) MISURE RESTRITTIVE (SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE)**

Come da clausola della Società, la cui declinazione viene lasciata libera, purché la Società stessa dichiari che la clausola proposta non modifichi sostanzialmente quanto previsto dalla seguente condizione:

*Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di Stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle Parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.*

*La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America*

#### **ART. 2.8- LIMITI TERRITORIALI**

La presente assicurazione vale per il Mondo intero con esclusione di USA e Canada. Nel caso di partecipazione a: stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia si intende valida anche in tali Paesi.

#### **ART. 2.9 – DIRITTO DI RIVALSA**

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Aziende controllanti, controllate e collegate nonché proprie Fondazioni, Enti e Associazioni non aventi scopo, dei dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori del Contraente assicurato, salvo che per il caso di dolo o colpa grave accertati con sentenza

passata in giudicato per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto per la quota di responsabilità ad essi imputabile.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante al Contraente per legge.



## **ART. 3 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI**

### **ART. 3.1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui all'art. 2.1 (Oggetto dell'assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.

### **ART. 3.2 – GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI**

La Società s'impegna a svolgere ogni attività idonea a realizzare un'amichevole composizione delle vertenze nelle quali il Contraente venga coinvolto, nell'ambito e nei limiti delle condizioni contrattuali di assicurazione.

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale - anche con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 696 e 696 bis del codice di procedura civile, se ed in quanto applicabili ai sensi della normativa vigente, e quelli di cui al D.lgs. 04/03/2010 n. 28 - a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dal presente contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

### **ART. 3.3 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ**

Una volta prodotta da parte del Terzo reclamante la documentazione completa per l'eventuale risarcimento del danno, la Società deve provvedere a formalizzare direttamente al Terzo danneggiato la proposta liquidativa o l'eventuale contestazione nel termine massimo di 60 giorni; successivamente, la Società corrisponderà direttamente al Terzo danneggiato il risarcimento dovuto, dandone contestuale comunicazione al Contraente, ad eccezione dei casi per cui quest'ultimo ha formalmente richiesto alla Società il pagamento a proprio favore dopo aver provveduto alla tacitazione del Terzo danneggiato.

## RIEPILOGO LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Garanzia	Limite di indennizzo/risarcimento	Franchigia per sinistro	Scoperto	Minimo/Massimo
Qualsiasi danno	-----	€ 250,00	-----	-----
Danno biologico ai sensi dell'Art. 2.1, sub B) garanzia RCO	-----	€ 2.500,00	-----	-----
Danni a veicoli (Art. 2.6 – punto 4)	-----	€ 100,00 per ciascun veicolo	-----	-----
Danni da inquinamento accidentale (Art. 2.6 – punto 7)	€ 260.000,00 per sinistro/ anno	-----	10%	Minimo € 2.000,00
Danni a condutture e impianti sotterranei (Art. 2.6 – punto 10)	€ 26.000,00 per sinistro/ anno	€ 1.500,00	-----	-----
Danni a cose da cedimento o franamento del terreno (Art. 2.6 – punto 10)	€ 500.000,00 per anno e per sinistro	-----	10%	Minimo € 1.500,00
Danni da mancato/ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività (Art. 2.6 – punto 10)	€ 300.000,00 per anno e per sinistro	-----	10%	Minimo € 500,00
Danni da furto (Art. 2.6 – punto 11)	€ 100.000,00 per anno/sinistro	€ 250,00	----	-----

<b>Danni ai locali, alle cose di terzi e alle cose sulle quali si eseguono i lavori</b> <b>(Art. 2.6 – punto 12)</b>	€ 50.000,00 per anno/sinistro	€ 500,00	----	-----
<b>Cose in consegna e custodia</b> <b>(Art. 2.6 – punto 13)</b>	€ 25.000,00 per anno/sinistro	€ 500,00	----	-----
<b>Danni a cose sollevate, caricate e scaricate</b> <b>(Art. 2.6 – punto 19)</b>	€ 200.000,00 per anno/sinistro	€ 100,00	-----	-----
<b>Danni da Incendio</b> <b>(Art. 2.6 – punto 22)</b>	€ 500.000,00	-----	-----	-----

## DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

ART. 1.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONI DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALL'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 1.2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

ART. 1.3 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

ART. 1.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

ART. 1.5 – REVISIONE DEL PREZZO

ART. 1.6 – RECESSO

ART. 1.8 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

ART. 1.10 - FORO COMPETENTE

ART. 1.12 – COASSICURAZIONE E DELEGA

ART. 1.13 – CLAUSOLA BROKER

ART. 1.14 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

ART. 1.15 – ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

ART. 1.16 –REGOLAZIONE CONGUAGLIO DEL PREMIO

ART. 1.17 – VALIDITA' TEMPORALE

ART. 1.19 – VALIDITA' DELLE NORME DATTILOSCRITTE

ART. 1.20 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 1.21 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

ART. 1.22 – SPESE

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

#### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società agisce quindi in qualità di "autonomo titolare" del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri dell'Ente ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.